SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 108

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 10 maggio 2012

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero dell'interno

Ministero della giustizia

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 96

Agenzia italiana del farmaco

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2012, n. **54**.

Regolamento recante modifica delle disposizioni in materia di stato civile relativamente alla disciplina del nome e del cognome prevista dal titolo X del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;

Ravvisata l'esigenza di apportare modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, per adeguarne la disciplina a criteri di semplificazione e snellimento;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2011;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Acquisito il parere della Conferenza Stato - città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 3 novembre 2011;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 dicembre 2011;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 febbraio 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento introduce modifiche ed abrogazioni al Titolo X del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Art. 2.

Cambiamenti del nome o del cognome

1. All'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Salvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome, anche perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l'origine naturale o aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda l'istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta.".

Art. 3.

Eventuale notifica del contenuto della domanda di modificazione del nome o del cognome

1. All'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Il decreto di autorizzazione della pubblicazione può stabilire che il richiedente notifichi a determinate persone il sunto della domanda.".

Art. 4.

Opposizione

1. L'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, è sostituito dal seguente:

"Art. 91.

(Opposizione)

1. Chiunque ne abbia interesse può fare opposizione alla domanda entro il termine di trenta giorni dalla data dell'ultima affissione ovvero dalla data dell'ultima notificazione alle persone interessate, effettuata ai sensi dell'articolo 90. L'opposizione si propone con atto notificato al prefetto.".

Art. 5.

Decreto di concessione del prefetto

1. L'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, è sostituito dal seguente:

"Art. 92.

(Decreto di concessione del prefetto)

1. Trascorso il termine di cui all'articolo 91, il richiedente presenta al prefetto un esemplare dell'avviso con la relazione attestante l'eseguita affissione e la sua durata nonché la documentazione comprovante le avvenute notificazioni, ove prescritte.

2. Il prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e delle notificazioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvede sulla domanda con decreto.

3. Il decreto di concessione di cui al comma 2, nei casi in cui vi è stata opposizione, deve essere notificato, a cura del richiedente, agli opponenti.".

Art. 6.

Norme abrogate

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli 84, 85, 86, 87 e 88 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

Art. 7.

Clausola di invarianza della spesa

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli adempimenti previsti dal presente regolamento l'amministrazione provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PATRONI GRIFFI, *Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione*

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

SEVERINO, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2012
Registro n. 3, foglio n. 344

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi forza di legge e i regolamenti.

Il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 2000, n. 303, S.O.

Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali):

«Art. 9. (*Funzioni*) — 1. La Conferenza unificata assume deliberazioni, promuove e sancisce intese ed accordi, esprime pareri, designa rappresentanti in relazione alle materie ed ai compiti di interesse comune alle regioni, alle province, ai comuni e alle comunità montane.

2. La Conferenza unificata è comunque competente in tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunità montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali debbano esprimersi su un medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata:

a) esprime parere:

1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni di legge collegati;

2) sul documento di programmazione economica e finanziaria;

3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in base all'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;

b) promuove e sancisce intese tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane. Nel caso di mancata intesa o di urgenza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4;

c) promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle autonomie locali indicati, rispettivamente, dai presidenti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei casi previsti dalla legge;

e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane nei casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione di protocolli di intesa tra le amministrazioni centrali e locali secondo le modalità di cui all'articolo 6;

f) è consultata sulle linee generali delle politiche del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e mobilità del personale connessi al conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali;

g) esprime gli indirizzi per l'attività dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane.

4. Ferma restando la necessità dell'assenso del Governo per l'adozione delle deliberazioni di competenza della Conferenza unificata, l'assenso delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane è assunto con il consenso distinto dei membri dei due gruppi delle autonomie che compongono, rispettivamente, la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. L'assenso è espresso di regola all'unanimità dei membri dei due predetti gruppi. Ove questa non sia raggiunta l'assenso è espresso dalla maggioranza dei rappresentanti di ciascuno dei due gruppi.

5. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha compiti di:

a) coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali;

b) studio, informazione e confronto nelle problematiche connesse agli indirizzi di politica generale che possono incidere sulle funzioni proprie o delegate di province e comuni e comunità montane.

6. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in particolare, è sede di discussione ed esame:

a) dei problemi relativi all'ordinamento ed al funzionamento degli enti locali, compresi gli aspetti relativi alle politiche finanziarie e di bilancio, alle risorse umane e strumentali, nonché delle iniziative legislative e degli atti generali di governo a ciò attinenti;

b) dei problemi relativi alle attività di gestione ed erogazione dei servizi pubblici;

c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di cui al presente comma che venga sottoposto, anche su richiesta del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, al parere della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Presidente delegato.

7. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha inoltre il compito di favorire:

a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;

b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;

c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni o province da celebrare in ambito nazionale.».

Note all'art. 1:

Il titolo X del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 reca: "Dei cambiamenti e delle modificazioni del nome e del cognome".

Si riporta il testo dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo):

«12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo adotta misure per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sulla base dei seguenti criteri:

a) riduzione e semplificazione dei registri dello stato civile;

b) eliminazione o riduzione delle fasi procedimentali che si svolgono tra uffici di diverse amministrazioni o della medesima amministrazione;

c) eliminazione, riduzione e semplificazione degli adempimenti richiesti al cittadino in materia di stato civile;

d) revisione delle competenze e dei procedimenti degli organi della giurisdizione volontaria in materia di stato civile;

e) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti;

f) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

g) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò non ostacoli la conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che richiedano particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse.».

Note all'art. 2:

Si riporta il testo dell'art. 89 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, come modificato dal presente decreto:

«Art. 89. (*Modificazioni del nome o del cognome*) — 1. Salvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome, anche perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l'origine naturale o aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda l'istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta.

2. Nella domanda si deve indicare la modificazione che si vuole apportare al nome o al cognome oppure il nome o il cognome che si intende assumere.

3. In nessun caso può essere richiesta l'attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova l'atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.».

Note all'art. 3:

Si riporta il testo dell'art. 90 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, come modificato dal presente decreto:

«Art. 90. (*Affissione*) — 1. Il prefetto, assunte informazioni sulla domanda, se la ritiene meritevole di essere presa in considerazione, autorizza con suo decreto il richiedente a fare affiggere all'albo pretorio del comune di nascita e di attuale residenza del medesimo richiedente un avviso contenente il sunto della domanda. L'affissione deve avere la durata di giorni trenta consecutivi e deve risultare dalla relazione fatta dal responsabile in calce all'avviso.

1-*bis*. Il decreto di autorizzazione della pubblicazione può stabilire che il richiedente notifichi a determinate persone il sunto della domanda.».

Note all'art. 4:

Si riporta il testo dell'art. 91 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, come sostituito dal presente decreto:

«Art. 91. (*Opposizione*) — 1. Chiunque ne abbia interesse può fare opposizione alla domanda entro il termine di trenta giorni dalla data dell'ultima affissione ovvero dalla data dell'ultima notificazione alle persone interessate, effettuata ai sensi dell'articolo 90. L'opposizione si propone con atto notificato al prefetto.».

Note all'art. 5:

Si riporta il testo dell'art. 92 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, come sostituito dal presente decreto:

«Art. 92. (*Decreto di concessione del prefetto*) — 1. Trascorso il termine di cui all'articolo 91, il richiedente presenta al prefetto un esemplare dell'avviso con la relazione attestante l'eseguita affissione e la sua durata, nonché la documentazione comprovante le avvenute notificazioni, ove prescritte.

2. Il prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e delle notificazioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvede sulla domanda con decreto.

3. Il decreto di concessione di cui al comma 2, nei casi in cui vi è stata opposizione, deve essere notificato, a cura del richiedente, agli opponenti.».

Note all'art. 6:

Il testo degli articoli 84, 85, 86, 87 e 88 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, abrogati dal presente decreto, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 2000, n. 303, S.O.

12G0076

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 maggio 2012.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 4021).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3849 del 19 febbraio 2010, n. 3863 del 31 marzo 2010, n. 3868 del 21 aprile 2010, n. 3880 del 3 giugno 2010, n. 3891 del 4 agosto 2010 e n. 3920 del 28 gennaio 2011, nonché le note dell'Assessore alla protezione civile sul territorio e difesa del suolo della regione Campania del 19 ottobre 2011, del 30 gennaio e del 5 marzo 2012, e le note del Commissario delegato per le bonifiche e la tutela delle acque in Campania del 27 gennaio e 7 marzo 2012;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3228 del 18 luglio 2002, n. 3263 del 14 febbraio 2003, n. 3422 del 1 aprile 2005, n. 3454 del 29 luglio 2005, n. 3891 del 4 agosto 2010, nonché le note del 16 dicembre 2011 della provincia di Roma e del 9 dicembre 2011, del 31 gennaio e del 14 marzo 2012 del Commissario delegato;

Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il dott. Mario Pasquale De Biase è confermato Commissario delegato e provvede al completamento, entro e non oltre il 30 giugno 2012, delle iniziative di carattere liquidatorio di cui al comma 6 dell'articolo 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3849 del 19 febbraio 2010 e successive modifiche ed integrazioni, nonché degli interventi di messa in sicurezza e bonifica di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891/2010.

2. Il Commissario delegato è autorizzato a porre in essere le iniziative di carattere solutorio in relazioni alle situazioni debitorie certe, liquide ed esigibili ancora pendenti, a valere sulle risorse di cui al comma 7.

3. All'esito delle attività di cui ai commi 1 e 2, il Commissario delegato provvede, altresì, al trasferimento alle Amministrazioni ed agli Enti ordinariamente competenti dei beni e delle attrezzature utilizzate per l'attuazione delle finalità connesse al superamento del contesto critico in rassegna, unitamente alla documentazione contabile ed amministrativa relativa alla gestione commissariale.

4. Il Commissario delegato è altresì autorizzato ad avvalersi, ricorrendone le condizioni di necessità e sulla base delle vigenti disposizioni in materia, delle ventuno unità di personale già operanti presso la struttura commissariale ai sensi dell'articolo 9, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3849/2010 e successive modifiche ed integrazioni, per un onere massimo complessivo pari ad euro 375.413,64.

5. Al Commissario delegato, in relazione ai compiti conferiti, è riconosciuto un compenso mensile omnicomprensivo pari ad euro 3.250,00.

6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5 si provvede, nel limite di euro 394.913,64, a valere sulle risorse di cui al comma 7.

7. Il Commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di cui al presente articolo provvede utilizzando le risorse presenti sulla contabilità speciale n. 1731 aperta presso la Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato di Napoli ed al medesimo intestata.

Art. 2.

1. Per consentire al Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3422

del 1 aprile 2005, e successive modifiche ed integrazioni, il completamento delle iniziative necessarie al superamento del contesto di criticità in atto nel territorio dei comuni a sud di Roma serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio di Roma, il termine del 31 dicembre 2011 previsto dall'articolo 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3946 del 15 giugno 2011 è prorogato fino al 30 giugno 2012.

2. All'esito delle attività di cui al comma 1, il Commissario delegato provvede, altresì, al trasferimento alle Amministrazioni ed agli Enti ordinariamente competenti dei beni e delle attrezzature utilizzate per l'attuazione delle finalità connesse al superamento del contesto critico in rassegna, unitamente alla documentazione contabile ed amministrativa relativa alla gestione commissariale.

3. Il Commissario delegato è altresì autorizzato ad avvalersi, ricorrendone le condizioni di necessità e sulla base delle vigenti disposizioni in materia, delle sette unità di personale già operanti presso la struttura commissariale ai sensi dell'articolo 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3228/2002 e successive modifiche ed integrazioni. Al personale appartenente alla carriera dirigenziale è riconosciuta un'indennità su base mensile parametrata a 70 ore di lavoro straordinario da calcolare in relazione alla retribuzione mensile lorda in godimento presso le Amministrazioni di appartenenza.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, comprensivi del compenso spettante al Commissario delegato si provvede, nel limite di euro 150.000,00, a valere sulle risorse di cui al comma 5.

5. Il Commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di cui al presente articolo, provvede utilizzando le risorse destinate al superamento del contesto di criticità in rassegna.

6. Il Commissario delegato continua ad utilizzare la contabilità speciale n. 3067 aperta presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3228/2002 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 2012

Il Presidente: MONTI

12A05382

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 maggio 2012.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, nel territorio della provincia di Palermo. (Ordinanza n. 4020).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2010, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio della Regione Siciliana e nominato il Presidente della medesima regione Commissario delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3944 del 13 giugno 2011;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3957 del 29 luglio 2011;

Considerata la situazione emergenziale denunciata dal Comune di Palermo in ordine allo svolgimento dei servizi pubblici di trasporto a discarica scarti, tutela del verde pubblico, tutela della salute e della salvaguardia ambientale, pulizia e bonifica spiagge, pulizia e bonifica sottopassi, parchi e ville;

Visto che il Comune di Palermo con nota prot. n 312163/1 del 23 aprile 2012 rileva che "il passaggio al Comune della gestione dei servizi essenziali potrebbe creare, almeno nella fase iniziale, alcuni non trascurabili disagi nella loro corretta esecuzione";

Visto il documento recante le "Linee Guida del Piano di formazione lavoro" predisposto dal Comune di Palermo ed allegato alla succitata nota;

Vista la nota prot. n. 5258 del 5 aprile 2012 della Presidenza della Regione Siciliana con la quale è stato istituito il tavolo tecnico per la risoluzione della situazione di crisi congiuntamente alla Prefettura di Palermo, alla Questura di Palermo ed al Comune di Palermo;

Ritenuto necessario assicurare la continuità e la corretta gestione dei servizi sopracitati alcuni dei quali gestiti dalla Gesip S.p.A. in liquidazione, nelle more che sia definito il piano di azione dei servizi essenziali e strumentali del Comune di Palermo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 138/2011 e dell'articolo 13 del decreto-legge n. 223/2006;

Considerato che la situazione emergenziale, relativa anche alla necessità di disporre tempestivamente delle occorrenti risorse finanziarie, deve essere fronteggiata mediante l'adozione di misure straordinarie finalizzate a garantire lo svolgimento dei servizi di gestione dei rifiuti e le attività di smaltimento e collaterali in tema di igiene ambientale, senza soluzioni di continuità;

Vista la richiesta della Presidenza della Regione Siciliana prot. n. 5949 del 19 aprile 2012;

Visti gli esiti delle riunioni tenutesi presso il Dipartimento della protezione civile il 20 aprile 2012 e presso il Ministero dell'interno il 26 aprile 2012, in cui si è acquisita l'intesa del Ministro per la coesione territoriale;

Acquisita l'intesa della Regione Siciliana;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le finalità di cui in premessa ed al fine di garantire la continuità e la corretta gestione dei servizi sopracitati, è attribuito al Comune di Palermo un contributo straordinario pari ad euro 10.000.000,00 per l'anno 2012, da suddividere in due quote di euro 5.000.000 ciascuna.

2. Il Comune di Palermo è autorizzato a procedere, nel limite di spesa di cui al precedente comma 1, con idoneo provvedimento all'affidamento alla Gesip S.p.A. dei medesimi servizi e di quelli ad essi connessi.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione, per la quota di pertinenza della Regione Siciliana – PAR 2007/2013, previo trasferimento delle stesse alla Regione Siciliana.

Art. 2.

1. Il Comune di Palermo è obbligato a predisporre entro il 26 maggio 2012 il Piano analitico per l'attuazione delle Linee Guida e per la razionalizzazione dei servizi essenziali e strumentali in premessa indicati. Tale Piano dovrà mirare a:

(i) garantire la sostenibilità finanziaria dei servizi,

(ii) superare la situazione emergenziale nella loro gestione,

(iii) investire nella professionalizzazione e riqualificazione della più ampia parte possibile dei lavoratori attualmente impiegati nei medesimi servizi per favorire il loro riassorbimento nel sistema occupazionale complessivo, sulla base della loro produttività pregressa e dei loro impegni per il futuro, in maniera da giungere comunque alla celere liquidazione della Gesip Spa. All'attuazione del presente comma si provvede senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

2. Il trasferimento della seconda quota di contributo di cui all'articolo 1 è subordinato alla positiva valutazione entro il 31 maggio 2012 del Piano di cui al comma 1, da parte di un tavolo tecnico composto da rappresentanti della Regione Siciliana, del Dipartimento della protezione civile nazionale, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno e degli uffici di cui si avvale il Ministro per la coesione territoriale, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 2012

Il Presidente: MONTI

12A05383

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 29 novembre 2011.

Ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari a seguito dell'approvazione della sostanza attiva etridiazolo, ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 della Commissione ed inserita nell'allegato I del regolamento (UE) n. 540/2011 della Commissione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successi-

vi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2011 di recepimento della direttiva 2011/29/UE della Commissione relativo all'iscrizione della sostanza attiva etridiazolo nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 e alla modifica della decisione 2008/934/CE come aggiornata dalla decisione 2010/455/UE, con conseguente cancellazione della medesima sostanza dall'allegato alla decisione 2008/934/CE;

Visto in particolare, l'allegato al decreto ministeriale 5 maggio 2011 che stabilisce come riportato nella parte A delle «disposizioni specifiche», che la sostanza attiva etridiazolo può essere autorizzata solo come fungicida in sistemi senza terra nelle serre;

Considerato che l'Impresa Chemtura Italy S.r.l., titolare dei prodotti fitosanitari, riportati in allegato al presente decreto, contenenti detta sostanza attiva, hanno ottemperato, nei tempi e nelle forme stabilite dal decreto 5 maggio 2011, adeguando le etichette alle nuove disposizione riportate nell'allegato al decreto stesso;

Visto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari espresso in data 16 settembre 2004, favorevole alla ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari che risultano conformi alle condizioni di iscrizione nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 delle sostanze attive componenti in attesa della loro valutazione secondo i principi di cui all'Allegato VI del citato decreto legislativo n. 194/95 e che ora figurano nel Reg. (CE) n. 546/2011 della Commissione;

Tenuto conto che l'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 5 maggio 2011, stabilisce i termini, entro cui possono essere commercializzati ed utilizzati i prodotti fitosanitari con le etichette non conformi a quanto stabilito dal decreto stesso;

Considerato, di conseguenza, che le ri-registrazioni provvisorie dei prodotti fitosanitari possono essere concesse fino al 31 maggio 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva etridiazolo, fatta salva la presentazione, nei tempi fissati dall'articolo 4 del decreto ministeriale 5 maggio 2011, di un dossier conforme alle prescrizione dell'allegato III del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e che ora figurano nel regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione, nonché ai dati indicati nella parte B delle «disposizioni specifiche» dell'allegato al decreto ministeriale 5 maggio 2011;

Ritenuto pertanto, di ri-registrare provvisoriamente i prodotti fitosanitari, riportati in allegato al presente decreto, fino al 31 maggio 2021, termine dell'approvazione della sostanza attiva componente, fatti salvi gli adempimenti sopra menzionati nei tempi e con le modalità definite dal citato decreto 5 maggio 2011, pena la revoca dell'autorizzazione;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. I prodotti fitosanitari, riportati in allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva etridiazolo, sono ri-registrati provvisoriamente, alle nuove condizioni d'impiego riportate nell'allegato al decreto ministeriale 5 maggio 2011 e nelle etichette allegate al presente decreto, fino al 31 maggio 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva stessa.

2. Sono fatti salvi, pena la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari in questione, gli adempimenti e gli adeguamenti stabiliti dall'articolo 4, del decreto 5 maggio 2011, che prevedono la presentazione di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'Allegato III del decreto legislativo n. 194/95 e che ora figurano nel reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, al fine della valutazione del prodotto stesso secondo i principi uniformi che ora figurano nel reg. (UE) n. 546/2011 della Commissione, nonché ai dati indicati nella parte B delle «disposizioni specifiche» dell'allegato al decreto ministeriale sopra menzionato.

Art. 2.

1. I titolari delle autorizzazioni, scaduti i termini concessi per lo smaltimento delle scorte con etichette non conformi, riportati nell'articolo 6 del decreto 5 maggio 2011, sono tenuti a rietichettare i prodotti fitosanitari alle nuove condizioni d'impiego. Sono, altresì, tenuti ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurarne un corretto impiego dei prodotti fitosanitari, in conformità alle nuove disposizioni.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Elenco dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva etridiazolo ri-registrati provvisoriamente fino al 31 maggio 2021.

N. Registrazione	Prodotto	Impresa
5708	TERRAZOLE 25 % EC	CHEMTURA ITALY SRL
5765	TERRAZOLE 35% WP	CHEMTURA ITALY SRL

TERRAZOLE™ 25% EC

Fungicida in formulazione liquido emulsionabile, stabile alla temperatura e non degradabile dai raggi ultravioletti e dall'esposizione all'aria. Si impiega contro Pythium, Phytophtora e Fusarium per la concia dei bulbi di floreali ed ornamentali coltivati in serra fuori suolo e per la disinfezione dei substrati in serra destinati alla coltivazioni fuori suolo di floreali, ornamentali ed orticole

TERRAZOLE 25% EC Registrazione n. 5708 Ministero della Sanità del 27/01/1984

Composizione:
g 100 di prodotto contengono:
Etridiazole puro g 25 (= 249 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100
Contiene xilene

Partita n.:*

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
CHEMTURA ITALY Srl
VIA PICO DELLA MIRANDOLA, 8 - 04013 - LATINA SCALO (LT)

DISTRIBUITO DA
AGRIMPORT SpA – Via Piani, 1 – 39100 Bolzano – Tel 0471 976598
CASTALDO SpA
Sede legale: Via G. Porzio – Is. G1 – 80143 Napoli
Sede amministrativa: Via Nazionale delle Puglie snc, loc. Salice – 80021 Afragola (NA) – Tel. 081 8694152

OFFICINE DI PRODUZIONE
CHEMTURA ITALY Srl - Via Pico della Mirandola, 8 - Latina Scalo (LT)
TORRE Srl - Torrenieri (SI)
ALTHALLER ITALIA Srl - S. Colombano al Lambro (MI)

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Contenuto netto:
Litri 0,250-0,500-1

FRASI di RISCHIO: Infiammabile. Irritante per la pelle. Possibilità di effetti cancerogeni – Prove insufficienti. Rischio di gravi lesioni oculari. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI di PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi - Irritante per cute e mucose, nausea, vomito, cefalea, vertigini. Epatopatia cronica
Terapia: sintomatica. Non far vomitare, ricovero immediato, svuotamento gastrico sotto visione endoscopica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

Modalità e dosi di impiego
Il Terrazole 25% EC deve essere impiegato in emulsione acquosa nelle proporzioni indicate:

a) **per la concia dei bulbi di floreali ed ornamentali (destinati alla coltivazione fuori suolo in serra):**
per la disinfezione dei bulbi la concia liquida si effettua immergendo i bulbi in una soluzione acquosa allo 0,3% - 0,4% di Terrazole 25% EC; lasciare in tale soluzione per 5-10 minuti, i bulbi così trattati non dovranno essere trapiantati a terra ma solo in substratti fuori suolo

b) **per la disinfezione dei substrati in serra destinati alla coltivazione fuori suolo di floreali, ornamentali ed orticole**
nella disinfezione dei substrati impiegare il prodotto alla dose di 50-110 l/ha, distribuendolo il più possibile uniformemente. I trattamenti vanno effettuati prima della semina o del trapianto avendo cura di raccogliere la miscela in esubero in modo che non vada a diretto contatto con il suolo.

Le acque di irrigazione in eccesso devono essere raccolte attraverso un sistema di canali chiuso e conservate in appositi recipienti. Queste acque possono essere riutilizzate per successive irrigazioni oppure devono essere smaltite secondo le norme vigenti per i rifiuti pericolosi.

Avvertenza: Non applicare su colture in atto

Compatibilità: Il prodotto è compatibile con i formulati a base di zolfo. Non può essere miscelato con prodotti a reazione alcalina (poltiglia bordolese) e con emulsioni oleose (oli minerali e oli di antracene)

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: In caso di dubbio si consiglia di eseguire preventive prove parcellari.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

CONSERVARE IL PRODOTTO CHIUSO NEL CONTENITORE ORIGINALE
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

™ Marchio registrato della CHEMTURA CORPORATION

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 29/11/2011

TERRAZOLE™ 35% WP

Fungicida in formulazione polvere bagnabile, stabile alla temperatura e non degradabile dall'azione dei raggi ultravioletti e dall'esposizione all'aria. Si impiega contro Pythium, Phytophtora e Fusarium per la concia dei bulbi di floreali e ornamentali coltivati in serra fuori suolo, per la disinfezione dei substrati in serra destinati alla coltivazione fuori suolo di floreali, ornamentali ed orticole

TERRAZOLE 35% WP Registrazione n. 5765 Ministero della Sanità del 12/09/1985

Composizione:
g 100 di prodotto contengono:
Etridiazole puro g. 35
Coformulanti q.b. a g.100

Partita n.:*

Contenuto netto: **kg 1**

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
CHEMTURA ITALY SRL
VIA PICO DELLA MIRANDOLA, 8 - 04013 - LATINA SCALO (LT) - Tel. 0773 6151

Officine di Produzione
Dow Elanco Italia - Ozzano Emilia (BO)
Olin Corporation - Leland, Mississippi (USA)

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI di RISCHIO: Irritante per gli occhi. Possibilità di effetti cancerogeni – Prove insufficienti. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI di PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale in luogo fresco e asciutto. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi - Irritante per cute e mucose, nausea, vomito, cefalea, vertigini. Epatopatia cronica
Terapia: sintomatica. Non far vomitare; ricovero immediato, svuotamento gastrico sotto visione endoscopica
AVVERTENZA: Consultare un Centro Antiveleni

Modalità e dosi di impiego

Il Terrazole 35% WP può essere impiegato sia tal quale che in sospensione acquosa. In quest'ultimo caso si scioglierà la dose di prodotto necessaria in poca acqua, diluendo la pasta così ottenuta fino a raggiungere la concentrazione desiderata. Prima di effettuare il trattamento, agitare bene la sospensione

a) **Per la concia dei bulbi (destinati alla coltivazione fuori suolo in serra):**
per la disinfezione dei bulbi è preferibile la concia liquida che si effettua immergendo i bulbi in una sospensione acquosa allo 0,2% - 0,3% di Terrazole 35% WP, i bulbi così trattati possono essere trapiantati solo su substrato fuori suolo.

b) **Per la disinfezione dei substrati in serra destinati alla coltivazione fuori suolo di floreali, ornamentali e orticole:**
Impiegare il prodotto alla dose di 40-110 kg/ha diluito in una soluzione acquosa, distribuendo il più possibile uniformemente, i trattamenti vanno effettuati prima della semina o del trapianto, su substrato in serra. Dopo l'applicazione, la miscela in esubero deve essere raccolta in modo che non vada a contatto con il suolo.

Le acque di irrigazione in eccesso devono essere raccolte attraverso un sistema di canali chiuso e conservate in appositi recipienti. Queste acque possono essere riutilizzate per successive irrigazioni oppure devono essere smaltite secondo le norme vigenti per i rifiuti pericolosi.

Avvertenza:
Non applicare su colture in atto

Compatibilità:
Il prodotto è compatibile con i formulati a base di zolfo. Non può essere miscelato con prodotti a reazione alcalina (poltiglia bordolese) e con emulsioni oleose (oli minerali).

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
In caso di dubbio di varietà di colture poco diffuse o di recente acclimatazione, si consiglia di eseguire preventive prove parcellari

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL 29/11/2011

12A05328

DECRETO 16 gennaio 2012.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio ed all'impiego del prodotto fitosanitario GLUFOS 20, con procedura d'importazione parallela, a base della sostanza attiva glufosinate ammonio.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1998 che definisce le modalità per l'importazione parallela di prodotti fitosanitari sul mercato italiano da Paesi comunitari, così come modificato dai decreti ministeriali 21 luglio 2004, 24 ottobre 2006, 3 aprile 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto altresì che il citato regolamento (CE) n. 790/2009 ha attuato la direttiva 2009/2/CE del 15 gennaio 2009 recante il trentunesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio secondo la quale alla sostanza attiva glufosinate ammonio è attribuita la categoria 2 di tossicità per la riproduzione con la frase di rischio R60;

Visto il regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo del Consiglio ed in particolare l'art. 7, che stabilisce il principio di precauzione;

Visto il decreto 20 gennaio 2009 successivamente modificato con decreto di cui l'ultimo in data 6 ottobre 2010 con il quale l'impresa Verde Bio S.r.l., con sede legale in Montebelluna (Treviso) - V.le della Vittoria, 14/B è stata autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario GLUFOS 20, registrato con procedura d'importazione parallela, al numero 14539/IP identico al prodotto di riferimento registrato in Italia al numero 8117 con la denominazione BASTA 200 a nome dell'impresa Bayer Cropscience Srl;

Visto il decreto 21 dicembre 2011 relativo alla proroga della sospensione, fino alla data del 29 febbraio 2012, del prodotto fitosanitario BASTA 200 registrato al numero 8117 a nome dell'impresa Bayer Cropscience Srl, a base della medesima sostanza attiva glufosinate ammonio;

Considerato che un prodotto fitosanitario registrato con procedura d'importazione parallela può sussistere sul mercato, solo se identico ad un corrispondente prodotto fitosanitario già autorizzato in Italia e, quindi, classificato come il prodotto fitosanitario di riferimento;

Considerato che, pertanto, anche per il prodotto fitosanitario GLUFOS 20, autorizzato con procedura di importazione parallela in quanto identico al prodotto fitosani-

tario BASTA 200, si configura la medesima categoria 2 di tossicità per la riproduzione con frase di rischio R 60;

Ritenuto di dover sospendere l'autorizzazione all'immissione in commercio ed all'impiego del prodotto fitosanitaro GLUFOS 20 fino alla medesima data del 29 febbraio 2012, prevista per la sospensione dell'autorizzazione del succitato prodotto di riferimento BASTA 200;

Decreta:

È sospesa fino al 29 febbraio 2012 l'autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario GLUFOS 20, contenente la sostanza attiva glufosinate ammonio, registrato con procedura d'importazione parallela, al numero 14539/IP, con decreto 20 gennaio 2009 successivamente modificato con decreto di cui l'ultimo in data 6 ottobre 2010, a nome dell'impresa Verde Bio Srl, con sede legale in Montebelluna (Treviso) - V.le della Vittoria, 14/B.

L'Impresa è tenuta ad adottare nei confronti dei rivenditori e utilizzatori ogni iniziativa idonea ad assicurare una corretta informazione in merito al presente provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 16 gennaio 2012

Il direttore generale: BORRELLO

12A05358

DECRETO 17 febbraio 2012.

Aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione della direttiva della Commissione europea 2011/59/UE.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713 e successive modificazioni, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6, della predetta legge, il quale stabilisce che gli elenchi e le prescrizioni di cui agli allegati della stessa sono aggiornati, tenuto conto anche delle direttive dell'Unione europea, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 2011, recante «Aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione della direttiva della Commissione europea 2010/4/UE, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 aprile 2011, n. 97»;

Vista la direttiva 2011/59/UE della Commissione del 13 maggio 2011, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III;

Acquisito il parere espresso dall'Istituto superiore di sanità con nota n. 43123 del 13 ottobre 2011;

Decreta:

Art. 1.

1. Agli allegati II e III della legge 11 ottobre 1986, n. 713 e successive modificazioni sono apportate le modifiche riportate nell'Allegato del presente decreto.

Art. 2.

1. A decorrere dal 3 gennaio 2012 i prodotti cosmetici non conformi alle disposizioni del presente decreto non possono essere immessi sul mercato dai produttori dell'Unione e dagli importatori in essa stabiliti e non possono essere venduti o distribuiti al consumatore finale dell'Unione.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 17 febbraio 2012

Il Ministro della salute
BALDUZZI

Il Ministro
dello sviluppo economico
PASSERA

Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2012

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 4, foglio n. 313

ALLEGATO

1) Nella tabella di cui all'allegato II della legge 11 ottobre 1986, n. 713 e successive modificazioni è aggiunta la seguente voce:

N. d'ordine	Denominazione chimica	N. CAS/n. CE
1374	2-amminofenolo (o-aminophenol; CI 76520) e suoi sali	n. CAS 95-55-6/67845-79-8/51-19-4 n. CE 202-431-1/267-335-4

2) L'allegato III della legge 11 ottobre 1986, n. 713 e successive modificazioni è modificato come segue:

a) la parte prima è modificata nel modo seguente:

i) sono aggiunte le seguenti voci:

Numero d'ordine	Sostanze	Restrizioni			Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campo di applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni	

a	b	c	d	e	f
215	4-Amino-3-nitrophenol (n. CAS 610-81-1) (n. CE 210-236-8)	a)Colorante di ossidazione per tinture per capelli b) Colorante non di ossidazione per tinture per capelli	b) 1,0 %	a) Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare l'1,5 %	a) Come indicato al numero d'ordine 207, colonna f a) b) Come indicato al numero d'ordine 210, colonna f
216	2,7-Naphthalenediol (n. CAS 582- 17-2) (n. CE 209- 478-7)	a)Colorante di ossidazione per tinture per capelli b) Colorante non di ossidazione per tinture per capelli	b) 1,0 %	a) Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare l'1,0 %	a) Come indicato al numero d'ordine 207, colonna f a)
217	m-Aminophenol (n. CAS 591- 27-5) (n. CE 209- 711-2) e suoi sali m-Aminophenol HCl (n. CAS 51- 81-0) (n. CE 200-125-2) m-Aminophenol sulfate (n. CAS 68239-81-6) (n. CE 269-475-1) sodium m-Aminophenol (n. CAS 38171-54-9)	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli		Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare l'1,2 %	a) Come indicato al numero d'ordine 207, colonna f a)
218	2,6-Dihydroxy- 3,4-dimethylpyridine (n. CAS 84540-47-6) (n. CE 283-141-2)	Colorante di ossidazione per tinture per capelli		Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare l'1,0 %	a) Come indicato al numero d'ordine 207, colonna f a)
222	2-Hydroxyethyl picramic acid (n. CAS 99610-72-7) (n. CE 412-520-9)	a)Colorante di ossidazione per tinture per capelli b) Colorante non di ossidazione per tinture per capelli	b) 2,0%	a) Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare l'1,5 % Per a) e b): — Non impiegare con agenti nitrosanti — Tenore massimo di nitrosamine: 50 µg/kg — Conservare in recipienti esenti da nitriti	a) Come indicato al numero d'ordine 207, colonna f a)

a	b	c	d	e	f
223	p-Methylaminophenol (n. CAS 150-75-4) (n. CE 205-768-2) e suo solfato p-Methylaminophenol sulfate (n. CAS 55-55-0/ 1936-57-8) (n. CE 200-237-1/ 217-706-1)	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli		Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare lo 0,68 % (come solfato) — Non impiegare con agenti nitrosanti — Tenore massimo di nitrosamine: 50 µg/kg — Conservare in recipienti esenti da nitriti	Come indicato al numero d'ordine 207, colonna f a)
225	Ethanol, 2-[4- [Ethyl[(2-Hydroxyethyl)Amino]-2-Nitrophenyl] Amino]-, (n. CAS 104516-93-0) e suo cloridrato HC Blue No 12 (n. CAS 132885- 85-9) (n. CE 407-020-2)	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	b) 1,5 %(come cloridrato)	a) Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare lo 0,75 % (come cloridrato) Per a) e b): — Non impiegare con agenti nitro santi — Tenore massimo di nitrosamine: 50 µg/kg — Conservare in recipienti esenti da nitriti	a) Come indicato al numero d'ordine 207, colonna f a)
227	3-Amino-2,4-dichlorophenol (n. CAS 61693-42-3) (n. CE 262-909-0) e suo cloridrato 3-Amino-2,4-dichlorophenol HCl (n. CAS 61693- 43-4)	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	b) 1,5 %(come cloridrato)	a) Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare lo 1,5 % (come cloridrato)	a) Come indicato al numero d'ordine 207, colonna f a)
230	Phenyl methyl pyrazolone (n. CAS 89-25-8) (n. CE 201-891-0)	Colorante di ossidazione per tinture per capelli		Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare lo 0,25 %	a) Come indicato al numero d'ordine 207, colonna f a)
232	2-Methyl-5-hydroxyethylaminophenol (n. CAS 55302-96-0) (n. CE 259-583-7)	Colorante di ossidazione per tinture per capelli		Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare l'1,5 % — Non impiegare con agenti nitrosanti — Tenore massimo di nitrosamine: 50 µg/kg — Conservare in recipienti esenti da nitriti	a) Come indicato al numero d'ordine 207, colonna f a)

a	b	c	d	e	f
234	Hydroxybenzomorpholine (n. CAS 26021-57-8) (n. CE 247-415-5)	Colorante di ossidazione per tinture per capelli		Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare l'1,0 % — Non impiegare con agenti nitrosanti — Tenore massimo di nitrosamine: 50 µg/kg — Conservare in recipienti	a) Come indicato al numero d'ordine 207, colonna f a)
237	2,2'-[(4-Amino-3-nitrophenyl)imino]bisethanol (n. CAS 29705-39-3) e suo cloridrato HC Red No 13 (n. CAS 94158-13-1) (n. CE 303-083-4)	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	b) 2,5 %(come cloridrato)	a) Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare l'1,25 % (come cloridrato)	a) Come indicato al numero d'ordine 207, colonna f a)
238	2,6-Dimethoxy- 3,5-pyridinediamine (n. CAS 85679-78-3 (base libera)] e suo cloridrato 2,6-Dimethoxy- 3,5-pyridinediamine HCl (n. CAS 56216-28-5) (n. CE 260-062-1)	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli		Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare lo 0,25 %(come cloridrato)	a) Come indicato al numero d'ordine 207, colonna f a)
239	HC Violet No 1 (n. CAS 82576- 75-8) (n. CE 417-600-7)	a)Colorante di ossidazione per tinture per capelli b) Colorante non di ossidazione per tinture per capelli	b) 0,28 %	a) Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare lo 0,25 % Per a) e b): — Non impiegare con agenti nitrosanti — Tenore massimo di nitrosamine: 50 µg/kg — Conservare in recipienti esenti da nitriti	a) Come indicato al numero d'ordine 207, colonna f a) b) Come indicato al numero d'ordine 210, colonna f
241	1,5-Naphthalenediol (n. CAS 83- 56-7) (n. CE 201- 487-4)	a)Colorante di ossidazione per tinture per capelli b) Colorante non di ossidazione per tinture per capelli	b) 1,0 %	a) Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare l'1,0 %	a) Come indicato al numero d'ordine 207, colonna f a)

a	b	c	d	e	f
242	Hydroxypropil bis(N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine) (n. CAS 128729-30-6) e suo tetracloridrato Hydroxypropyl bis(N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine) HCl (n. CAS 128729- 28-2) (n. CE 416- 320-2)	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli		Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare lo 0,4 %(come tetracloridrato)	Come indicato al numero d'ordine 207, colonna f a)
243	4-Amino-2-hydroxytoluene (n. CAS 2835-95-2) (n. CE 220-618-6)	Colorante di ossidazione per tinture per capelli		Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare l'1,5 %	Come indicato al numero d'ordine 207, colonna f a)
244	2,4-Diaminophenoxyethanol (n. CAS 70643- 19-5), suo cloridrato e suo solfato 2,4-Diaminophenoxyethanol HCl (n. CAS 66422- 95-5) (n. CE 266- 357-1) 2,4-Diaminophenoxyethanol sulfate (n. CAS 70643-20-8) (n. CE 274-713-2)	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli		Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare il 2,0 %(come cloridrato)	Come indicato al numero d'ordine 207, colonna f a)
245	2-Methylresorcinol (n. CAS 608- 25-3) (n. CE 210- 155-8)	a)Colorante di ossidazione per tinture per capelli b) Colorante non di ossidazione per tinture per capelli	b) 1,8 %	a) Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare l'1,8 %	a) Come indicato al numero d'ordine 207, colonna f a)
246	4-Amino-m-cresol (n. CAS 2835- 99-6) (n. CE 220- 621-2)	Colorante di ossidazione per tinture per capelli		Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare l'1,5 %	Come indicato al numero d'ordine 207, colonna f a)

a	b	c	d	e	f
248	2-Amino-4-hydroxyethylaminoanisole (n. CAS 83763-47-7) (n. CE 280-733-2) e suo solfato 2-Amino-4-hydroxyethylaminoanisole sulfate (n. CAS 83763-48-8) (n. CE 280-734-8)	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli		Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare l'1,5 %(come solfato) — Non impiegare con agenti nitrosanti — Tenore massimo di nitrosamine: 50 μg/kg — Conservare in recipienti esenti da nitriti	Come indicato al numero d'ordine 207, colonna f a)
249	Hydroxyethyl-3,4-methylenedioxyaniline e suo cloridrato Hydroxyethyl-3,4-methylenedioxyaniline HCl (n. CAS 94158-14-2) (n. CE 303-085-5)	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli		Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare l'1,5 % — Non impiegare con agenti nitrosanti — Tenore massimo di nitrosamine: 50 μg/kg — Conservare in recipienti esenti da nitriti	Come indicato al numero d'ordine 207, colonna f a)
250	3-Nitro-p-hydroxyethylaminophenol (n. CAS 65235-31-6) (n. CE 265-648-0)	a)Colorante di ossidazione per tinture per capelli b) Colorante non di ossidazione per tinture per capelli	b) 1,85 %	a) Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare il 3,0 % Per a) e b): — Non impiegare con sistemi nitro santi — Tenore massimo di nitrosamine: 50 μg/kg — Conservare in recipienti esenti da nitriti	a) Come indicato al numero d'ordine 207, colonna f a) b) Come indicato al numero d'ordine 210, colonna f
251	4-Nitrophenyl aminoethylurea (n. CAS 27080-42-8) (n. CE 410-700-1)	a)Colorante di ossidazione per tinture per capelli b) Colorante non di ossidazione per tinture per capelli	b) 0,5 %	a) Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare lo 0,25 % Per a) e b): — Non impiegare con agenti nitrosanti — Tenore massimo di nitrosamine: 50 μg/kg — Conservare in recipienti esenti da nitriti	a) Come indicato al numero d'ordine 207, colonna f a)

a	b	c	d	e	f
252	2-Amino-6- chloro-4-nitrophenol (n. CAS 6358-09-4) (n. CE 228- 762-1)	a)Colorante di ossidazione per tinture per capelli b) Colorante non di ossidazione per tinture per capelli	b) 2,0%	a) Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare il 2,0 %	a) Come indicato al numero d'ordine 207, colonna f a) b) Come indicato al numero d'ordine 210, colonna f
ii) il numero d'ordine 203 è sostituito dal seguente					
203	2-Chloro-6-ethylamino-4-nitrophenol (n. CAS 131657-78-8) (n. CE 411-440-1)	a)Colorante di ossidazione per tinture per capelli b) Colorante non di ossidazione per tinture per capelli	b) 3,0%	a) Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare l'1,5 % a) e b): — Non impiegare con agenti nitrosanti — Tenore massimo di nitrosamine: 50 μg/kg — Conservare in recipienti esenti da nitriti	a) Come indicato al numero d'ordine 207, colonna f a)

b) la parte seconda è modificata nel modo seguente:

i) i numeri d'ordine 3-6, 11, 12, 16, 19-22, 25, 27, 31-39, 44, 47, 48, 54, 55 sono soppressi;

ii) ai numeri d'ordine 10 e 49, nella colonna "consentito fino al", la data «31.12.2009» è sostituita da «31.12.2011».

12A05220

DECRETO 24 aprile 2012.

Ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari a base di feromoni di lepidotteri a catena lineare.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/127/CE della Commissione del 18 dicembre 2008, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nel Reg. (CE) 540/2011 e 541/2011, tra le quali i feromoni di lepidotteri a catena lineare, componenti i prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto;

Considerato che le imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto hanno ottemperato a quanto previsto dal citato decreto 22 aprile 2009 di recepimento, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Visto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari espresso in data 16 settembre 2004, favorevole alla ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari che risultano conformi alle condizioni di iscrizione nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 delle sostanze attive componenti in attesa della loro valutazione secondo i principi di cui all'Allegato VI del citato DL.vo 194/95 nei tempi e con le modalità definite dalle direttive di iscrizione stesse;

Considerato, di conseguenza, che la ri-registrazione provvisoria può essere concessa fino al 31 agosto 2019, corrispondente alla data di scadenza d'approvazione della sostanza attiva " feromoni di lepidotteri a catena lineare", fatte comunque salve:

1) la presentazione di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'Allegato III del citato decreto legislativo 194/95 che l'impresa titolare di ciascuna autorizzazione dei prodotti riportati negli allegati al presente decreto dovrà presentare nei tempi e secondo le modalità fissate dall'art. 3 comma 2 del citato decreto ministeriale 22 aprile 2009;

2) la loro conseguente valutazione alla luce dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del medesimo decreto legislativo 194/95, che ora figurano nel Reg. (CE) n. 546/2011 della Commissione;

Ritenuto pertanto di ri-registrare provvisoriamente i prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva "feromoni di lepidotteri a catena lineare", fatti salvi gli adempimenti sopra menzionati nei tempi e con le modalità sopra definite, pena la revoca dell'autorizzazione secondo quanto stabilito dall'art 3, comma 4 del medesimo decreto;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

Sono ri-registrati provvisoriamente fino al 31 agosto 2019 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva "feromoni di lepidotteri a catena lineare", i prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto.

Sono fatti salvi, pena la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari in questione, gli adempimenti e gli adeguamenti stabiliti dall'art. 3, commi 1 e 2 del citato decreto ministeriale 22 aprile 2009.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base di **feromoni di lepidotteri a catena lineare** ri-registrati provvisoriamente fino 31/08/2019 ai sensi del del decreto ministeriale 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva di inclusione 2008/127/CE della Commissione del 18 dicembre 2008:

	N. Reg.ne	Prodotto	Impresa	Data Reg.ne	Sostanze attive componenti
1.	012829	CHECKMATE PTB-XL	AGRISENSE BCS LTD	30/03/2007	(E)-5-DECEN-1-YL-ACETATE (E)-5-DECEN-1-OL
2.	012830	CHECKMATE SF-XL	AGRISENSE BCS LTD	30/03/2007	(Z)-8-DODECEN-1-OL (E)-5-DECEN-1-OL (E)-8-DODECEN-1-YL ACETATE (Z)-8-DODECEN-1-YL ACETATE (E)-5-DECEN-1-YL-ACETATE
3.	012843	CHECKMATE CM-F	AGRISENSE BCS LTD	30/03/2007	(E,E)-8,10-DODECADIEN-1-OL
4.	012844	CHECKMATE OFM-F	AGRISENSE BCS LTD	30/03/2007	(Z)-8-DODECEN-1-YL ACETATE (E)-8-DODECEN-1-YL ACETATE (Z)-8-DODECEN-1-OL
5.	013842	CHECKMATE OFM-XL	AGRISENSE BCS LTD	30/03/2007	(Z)-8-DODECEN-1-YL ACETATE (E)-8-DODECEN-1-YL ACETATE (Z)-8-DODECEN-1-OL
6.	11555	RAK 5	BASF ITALIA S.R.L.	20/01/2003	(E,Z)-8-DODECEN-1-YL ACETATE
7.	011556	RAK 5+6	BASF ITALIA S.R.L.	20/01/2003	(E)-5-DECEN-1-OL (E)-5-DECEN-1-YL-ACETATE (E/Z)-8-DODECEN-1-YL ACETATE
8.	011557	RAK 3	BASF ITALIA S.R.L.	20/01/2003	(E,E)-8,10-DODECADIEN-1-OL
9.	011558	RAK 3+4	BASF ITALIA S.R.L.	20/01/2003	(Z)-11-TETRADECEN-1-YL ACETATE (E,E)-8,10-DODECADIEN-1-OL
10.	012355	RAK 1	BASF ITALIA S.R.L.	17/11/2004	(Z)-9-DODECEN-1-YL ACETATE
11.	012356	RAK 2	BASF ITALIA S.R.L.	24/12/2004	(E,Z)-7,9-DODECADIENYL-1-YL ACETATE
12.	012357	RAK 1+2	BASF ITALIA S.R.L.	24/12/2004	(Z)-9-DODECEN-1-YL ACETATE (E,Z)-7,9-DODECADIENYL-1-YL ACETATE
13.	011548	ISONET L	CBC (EUROPE) LTD	20/01/2003	(E,Z)-7,9-DODECADIENYL-1-YL ACETATE

	N. Reg.ne	Prodotto	Impresa	Data Reg.ne	Sostanze attive componenti
14.	011549	ISOMATE OFM ROSSO	CBC (EUROPE) LTD	20/01/2003	(E/Z)-8-DODECEN-1-YL ACETATE (Z)-8-DODECEN-1-OL (E)-8-DODECEN-1-YL ACETATE Z)-8-DODECEN-1-YL ACETATE
15.	011550	ISOMATE C LR	CBC (EUROPE) LTD	20/01/2003	TETRADECAN-1-OL (Z)-11-TETRADECEN-1-YL ACETATE DODECAN-1-OL (Z)-9-TETRADECEN 1-YL ACETATE (E,E)-8,10-DODECADIEN-1-OL
16.	011551	ISOMATE C PLUS	CBC (EUROPE) LTD	20/01/2003	TETRADECAN-1-OL (E,E)-8,10-DODECADIEN-1-OL DODECAN-1-OL
17.	011552	ISOMATE C TT	CBC (EUROPE) LTD	20/01/2003	(E,E)-8,10-DODECADIEN-1-OL DODECAN-1-OL TETRADECAN-1-OL
18.	012833	ISOMATE C/OFM	CBC (EUROPE) LTD	14/03/2007	(E)-8-DODECEN-1-YL ACETATE (Z)-8-DODECEN-1-YL ACETATE DODECAN-1-OL (E,E)-8,10-DODECADIEN-1-OL (Z)-8-DODECEN-1-OL TETRADECAN-1-OL
19.	12834	ISONET PLUS	CBC (EUROPE) LTD	14/05/2008	(Z) - 9 – DODECENYL ACETATE (E,Z)-7,9-DODECADIENYL ACETATE
20.	012835	ISONET LE	CBC (EUROPE) LTD	14/03/2007	(E,Z)-7,9-DODECADIENYL-1-YL ACETATE (Z)-9-DODECEN-1-YL ACETATE
21.	012836	ISONET Z	CBC (EUROPE) LTD	14/03/2007	(E,Z)-3,13-OCTADECADIENYL ACETATE (E,Z)-2,13-OCTADECADIENYL ACETATE
22.	013861	ISONET A	CBC (EUROPE) LTD	13/11/2009	(E)-5-DECEN-1-YL-ACETATE (E)-5-DECEN-1-OL

	N. Reg.ne	Prodotto	Impresa	Data Reg.ne	Sostanze attive componenti
23.	014709	ISOMATE A/OFM	CBC (EUROPE) LTD	11/05/2010	(Z)-8-DODECEN-1-OL (E)-5-DECEN-1-OL (Z)-8-DODECEN-1-YL ACETATE (E)-5-DECEN-1-YL-ACETATE (E)-8-DODECEN-1-YL ACETATE
24.	014231	ECOTAPE FTF	CERTIS EUROPE B.V.	05/03/2009	(E,E)-8,10-DODECADIEN-1-OL
25.	013762	EXOSEX CM	INTRACHEM BIO ITALIA S.P.A.	30/09/2008	(E,E)-8,10-DODECADIEN-1-OL
26.	011553	ECOPOM	ISAGRO S.P.A.	20/01/2003	(E,E)-8,10-DODECADIEN-1-OL
27.	011554	ECODIAN CIDIA	ISAGRO S.P.A.	20/01/2003	(Z)-8-DODECEN-1-OL (Z)-8-DODECEN-1-YL ACETATE (E)-8-DODECEN-1-YL ACETATE
28.	012838	ECODIAN ANARSIA	ISAGRO S.P.A.	09/03/2009	(E)-5-DECEN-1-OL (E)-5-DECEN-1-YL-ACETATE
29.	012839	ECODIAN STAR	ISAGRO S.P.A.	28/11/2006	(E,E)-8,10-DODECADIEN-1-OL (E)-8-DODECEN-1-YL ACETATE (Z)-8-DODECEN-1-OL (Z)-8-DODECEN-1-YL ACETATE
30.	012876	ECODIAN CIDIA FUNEBRANA	ISAGRO S.P.A.	28/11/2006	(Z)-8-DODECEN-1-YL ACETATE
31.	012936	ECODIAN CARPOCAPSA	ISAGRO S.P.A.	07/11/2005	(E,E)-8,10-DODECADIEN-1-OL
32.	013085	ECODIAN COMBI	ISAGRO S.P.A.	12/03/2009	(Z)-8-DODECEN-1-OL (E)-8-DODECEN-1-YL ACETATE (E)-5-DECEN-1-YL-ACETATE (Z)-8-DODECEN-1-YL ACETATE (E)-5-DECEN-1-OL
33.	012785	CHECKMATE CM-XL	SUTERRA EUROPE BIOCONTROL S.L	28/07/2005	(E,E)-8,10-DODECADIEN-1-OL

12A05221

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 27 marzo 2012.

Rideterminazione delle tariffe minime di facchinaggio relative all'anno 2012, per la provincia di Rimini.

IL DIRETTORE TERRITORIALE DEL LAVORO DI RIMINI

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994 n. 342, che attribuisce agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, oggi direzioni territoriali del lavoro, le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio in precedenza esercitate dalle commissioni provinciali di cui all'art. 3 della legge n. 407 del 3 maggio 1955;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione V - 25157/70 doc del 2 febbraio 1995;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 39/97 del 18 marzo 1997;

Considerata la necessità di aggiornare le tariffe minime di cui al decreto direttoriale n. 3 del 8 febbraio 2011 di questa direzione, inerenti le operazioni di facchinaggio, svolte dai facchini liberi o riuniti in organismi associativi, da applicare nella provincia di Rimini nell'anno 2012;

Convocate le parti imprenditoriali e sindacali maggiormente rappresentative sul territorio, così come indicato nella circolare ministeriale n. 39/97 del 18 marzo 1997;

Preso atto dell'esito della riunione tenutasi il 27 marzo 2012 a seguito della convocazione di cui al punto precedente, e in attesa che vengano definite, da parte della direzione regionale del lavoro, le linee guida per la determinazione delle tariffe di facchinaggio da applicarsi in regione;

Ritenuto congruo rivalutare le tariffe in argomento facendo riferimento alla variazione percentuale ISTAT dell'indice della media delle retribuzioni contrattuali orarie relative al 2011 rispetto al 2010, che risulta essere pari al 1,8 %,

Decreta:

Art. 1.

Rideterminazione tariffe minime di facchinaggio

La tariffa oraria minima vigente per l'anno 2012, con decorrenza dal 1° gennaio del c.a., è rideterminata in € 18,58.

Sono, inoltre, rideterminate le tariffe minime di facchinaggio al quintale relativamente all'anno 2012, in base alla tabella 1, allegata al presente decreto, prevedendo una rivalutazione pari al 1,8%.

Art. 2.

Maggiorazioni

Le stesse tariffe sono incrementate del 100% qualora riguardino operazioni svolte in orario festivo e/o dalle 21 alle 2 nei giorni feriali e dalle 19 alle 1 nei giorni festivi.

Si riconfermano, inoltre, le seguenti ulteriori maggiorazioni:

maggiorazione per lavoro effettuato nei giorni festivi (intendendosi per tali; quelli riconosciuti dalla legge): 50%;

maggiorazione per lavoro notturno (dalle 22 alle 6): 25%;

maggiorazione per lavoro straordinario festivo diurno (dalle 6 alle 22): 65%;

maggiorazione per lavoro straordinario festivo notturno (dalle 22 alle 6): 75%;

maggiorazione per lavoro straordinario diurno (dalle 6 alle 22): 30%;

maggiorazione per lavoro straordinario diurno effettuato di sabato (dalle 6 alle 22): 50%;

maggiorazione per lavoro straordinario notturno (dalle 22 alle 6): 50%.

Tali maggiorazioni non sono tra loro cumulabili.

Per prestazioni straordinarie di lavoro s'intendono quelle effettuate oltre le 8 ore giornaliere.

Il Presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Rimini, 27 marzo 2012

Il direttore territoriale: CUSIMANO

Tabella n. 1 - Rivalutazione del 1,8% (dato ISTAT) della variazione media delle retribuzioni contrattuali 2011 rispetto al 2010

Tipologia	Unità di misura	Rivalutazione 2012 (1,8%)
1. CARICO MERCI BALLETTIZZATE PRESSO BOX	al quintale	€ 0,74
2. CARICO SCARICO IMBALLAGGI VUOTI GIA' IN PALLET	al quintale	€ 1,93
3. COMPOSIZIONE PALLET E CARICO PALLETTIZZATO	al quintale	€ 1,14
4. MOVIMENT. CASSE VUOTE SINGOLE(TARIFFA ORARIA)	All'ora	€ 21,91
5. MOVIMENTAZIONE GABBIONI - BINS	al quintale	€ 0,42
6. PESATURA MERCE-MOB. MERCE IN BALLET BINS PRESSO BOX	al quintale	€ 0,30
7. RACCOLTA MERCE TRASPORTO E CARICO	al quintale	€ 1,56
8. SBANCALAMENTO MERCE PALLETTIZZATA	al quintale	€ 0,47
9. SCARICO COCOMERI IN BINS E RICARICO IN BINS	al quintale	€ 1,77
10. SCARICO COCOMERI RINFUSA E RICARICO IN BINS	al quintale	€ 2,64
11. SCARICO COCOMERO IN BINS	al quintale	€ 0,74
12. SCARICO E CONSEGNA IMBALLAGGI VUOTI E RINFUSI	cadauno	€ 0,15
13. SCARICO E CONSEGNA IMBALLAGGI VUOTI IN BALLET	cadauno	€ 0,07
14. SCARICO E CONSEGNA IMBALLAGGI VUOTI ORDINATI	cadauno	€ 0,09
15. SCARICO MANUALE (UN FACCHINO)	al quintale	€ 0,80
16. SCARICO MANUALE (DUE FACCHINI)	al quintale	€ 1,23
17. SCARICO MERCI ALLA RINFUSA (DUE FACCHINI)	al quintale	€ 1,52
18. SCARICO MERCI RINFUSA	al quintale	€ 1,83
19. SCARICO PALETTIZZATO	al quintale	€ 0,74
20. SCARICOTRASP. E CONSEGNA BINS E GABBIONI VUOTI	al quintale	€ 1,69
21. SERV.CON OPERATORE PRESSO BOX (TARIFFA ORARIA)	All'ora	€ 21,91
22. TRASBORDO MANUALE TRA MEZZI ACCOSTATI	al quintale	€ 1,17
23. TRASBORDO PALLETTIZZATO TRA MEZZI ACCOSTATI	al quintale	€ 1,14
24. TRASP. MERCI DA UN PUNTO ALL'ALTRO DEL MERCATO	al quintale	€ 1,07
Tariffa oraria	oraria	€ 18,58

Il Direttore
Dott. Vincenzo CUSIMANO

12A05364

DECRETO 4 aprile 2012.

Sostituzione di un componente della commissione provinciale di conciliazione di Massa Carrara.

IL DIRETTORE TERRITORIALE DEL LAVORO
DI MASSA CARRARA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile, novellato dell'art. 31 della L. 183/2010;

Visto il decreto n. 1 del 7 gennaio 2011 con il quale, a seguito di comunicazione della Confartigianato, si designava il sig. Sergio Spagnoli quale membro effettivo della Commissione provinciale di conciliazione;

Vista la nota della Confartigianato di Massa Carrara, prot. 3273 del 29 marzo 2012, con cui si chiede la sostituzione del sig. Sergio Spagnoli con il sig. Francesco Bajni nella Commissione provinciale di conciliazione;

Constato che occorre, pertanto, procedere alla sostituzione dello stesso,

Decreta:

Il sig. Francesco Bajni è stato nominato membro effettivo in seno alla Commissione provinciale di conciliazione, in rappresentanza dei datori di lavoro, su designazione della Confcommercio di Massa Carrara, in sostituzione del sig. Sergio Spagnoli.

Carrara, 4 aprile 2012

Il direttore territoriale: TARABELLA

12A05222

DECRETO 18 aprile 2012.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale INPS di Pavia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PAVIA

Premesso che con decreto del 29 ottobre 2010, n. 17, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del novembre 2010, aveva provveduto a ricostituire il Comitato provinciale I.N.P.S. di Pavia previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Preso atto della nota prot. n. 3942 del 23 marzo 2012 con la quale la CGIL individua nel sig. Negrini Orestino il componente destinato a sostituire il membro precedentemente nominato sig. Bergonzi Agostino nell'ambito del Comitato provinciale INPS;

Ravvisata la necessità di dovere procedere alla sostituzione del predetto membro con altro individuato dalla segreteria provinciale della medesima organizzazione;

Ritenuto di dovere procedere alla suddetta sostituzione;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo n. 165/2001;

Visto l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88 che disciplina la composizione dei Comitati provinciali I.N.P.S.;

Decreta:

Il sig. Negrini Orestino, nato a Certosa di Pavia il 22 agosto 1954, è nominato membro del Comitato provinciale I.N.P.S. di Pavia, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, designato dalla CGIL di Pavia.

Il precedente decreto direttoriale n. 1/2012, che per mero errore materiale disponeva la sostituzione del rappresentante CGIL in capo ad altro nominativo e in seno al Comitato provinciale I.N.P.S., è annullato.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Pavia, 18 aprile 2012

Il direttore provinciale: GARDINA

12A05219

DECRETO 26 aprile 2012.

Sostituzione del componente effettivo e del componente supplente della commissione provinciale per il trattamento sostitutivo della retribuzione, agli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, temporaneamente sospesi dal lavoro, in rappresentanza della regione Calabria.

IL DIRETTORE TERRITORIALE DEL LAVORO
DI CATANZARO

Visto l'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457 (miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli) che prevede l'istituzione della Commissione provinciale presso le sedi provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, da nominare con decreto del direttore della direzione territoriale del lavoro;

Visto il decreto direttoriale n. 09/2009 con il quale è stata rinnovata la Commissione provinciale per il trattamento sostitutivo della retribuzione agli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, temporaneamente sospesi dal lavoro;

Considerato che stante il mutato riparto delle competenze tra lo Stato e le regioni, a seguito delle novelle del Titolo V della Costituzione, a livello centrale è stata condivisa l'interpretazione secondo cui il componente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle Commissioni CISOA debba essere sostituito da un rappresentante della Regione;

Vista la nota prot. n. 0145200 del 24 aprile 2012 con la quale la Regione Calabria - Dipartimento n. 6 - Agricoltura Foreste e Forestazione, a seguito di richiesta di questa DTL del 5 marzo 2012, prot. n. 5203 designa quale membro effettivo il dr. Naso Antonio, nato a Vibo Valentia il

16 ottobre 1966 - tel. 0961/853038 - fax 0961/853031 e-mail a.naso@regcal.it in sostituzione della dott.ssa Maria Giovanna Cassiano e, quale membro supplente la sig.ra Frisetti Giuseppina, nata a Catanzaro il 19 marzo 1956 - tel. 0961/853032 - fax 0961/853031 e-mail g.frisetti@regcal.it in sostituzione del P.A. Valeriano Guerino;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione dei membri di cui sopra;

Decreta:

Il dr. Naso Antonio e la sig.ra Frisetti Giuseppina, sono nominati rispettivamente membro effettivo e membro supplente della Commissione provinciale per il trattamento sostitutivo della retribuzione agli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, temporaneamente sospesi dal lavoro, in rappresentanza della Regione Calabria.

Il presente decreto viene trasmesso al competente Ufficio per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Catanzaro, 26 aprile 2012

Il direttore territoriale: PATANIA

12A05327

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 18 aprile 2012.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale, alla modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Carota dell'Altopiano del Fucino» registrata con regolamento (CE) n. 148/2007 della Commissione del 15 febbraio 2007.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 9 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente l'approvazione di una modifica del disciplinare di produzione;

Visto l'art. 5, comma 6, del sopra citato regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e per l'approvazione di una modifica;

Visto il regolamento (CE) n. 148/2007 della Commissione del 15 febbraio 2007, relativo alla registrazione della indicazione geografica protetta Carota dell'Altopiano del Fucino, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 4 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio Carota dell'Altopiano del Fucino I.G.P., con sede in Avezzano (AQ), via Marcantonio Colonna n. 41, intesa ad ottenere la modifica della disciplina produttiva della indicazione geografica protetta Carota dell'Altopiano del Fucino;

Vista la nota protocollo n. 8976 del 16 aprile 2012, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;

Vista l'istanza del 6 marzo 2012, con la quale il Consorzio Carota dell'Altopiano del Fucino I.G.P., richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato Italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta Carota dell'Altopiano del Fucino, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della indicazione geografica protetta Carota dell'Altopiano del Fucino in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio Carota dell'Altopiano del Fucino I.G.P., sopra citato, assicuri la protezione a titolo transitorio a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta Carota dell'Altopiano del Fucino, secondo le modifiche richieste dallo stesso, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, a decorrere dalla data del presente decreto, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta Carota dell'Altopiano del Fucino che recepisce le modifiche richieste dal Consorzio Carota dell'Altopiano del Fucino I.G.P.e trasmesso con nota n. 8976 del 16 aprile 2012

all'organismo comunitario competente e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.

Art. 2.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria delle modifiche richieste al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta Carota dell'Altopiano del Fucino, ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 3.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda di modifica stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2012

Il direttore generale: SANNA

12A05305

DECRETO 20 aprile 2012.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Toscana.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Vista la proposta della regione Toscana di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali del 25 ottobre 2011 nella provincia di Massa - Carrara;

piogge alluvionali dal 25 ottobre 2011 al 26 ottobre 2011 nella provincia di Lucca;

Dato atto alla regione Toscana di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004 e s.m.i.;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Toscana di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite peri danni alle strutture aziendali ed alle infrastrutture connesse all'attività agricola;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82:

Lucca: piogge alluvionali dal 25 ottobre 2011 al 26 ottobre 2011;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6, nel territorio dei comuni di Camaiore, Massarosa, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema, Viareggio;

Massa - Carrara: piogge alluvionali del 25 ottobre 2011;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei comuni di Aulla, Bagnone, Filattiera, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2012

Il Ministro: CATANIA

12A05224

DECRETO 20 aprile 2012.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Campania.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Vista la proposta della regione Campania di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 7 ottobre 2011 all'8 ottobre 2011 nella provincia di Salerno;

Dato atto alla regione Campania di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004 e s.m.i.;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Campania di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per il ripristino dei danni alle strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82:

Salerno: piogge alluvionali dal 7 ottobre 2011 all'8 ottobre 2011;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Buccino, Colliano, San Gregorio Magno;

piogge alluvionali dal 7 ottobre 2011 all'8 ottobre 2011;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6, nel territorio dei comuni di Buccino, Palomonte, Ricigliano, San Gregorio Magno, Valva.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2012

Il Ministro: CATANIA

12A05225

DECRETO 20 aprile 2012.

Estensione della dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Basilicata.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di

Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Visto il proprio decreto 4 agosto 2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 20 agosto 2011, n. 193, di declaratoria, tra l'altro, del carattere di eccezionalità delle piogge alluvionali dal 18 febbraio al 1° marzo 2011 nelle province di Matera e Potenza, per effetto dei danni alle strutture aziendali;

Vista la nota 22 dicembre 2011 con la quale la regione Basilicata chiede di inserire i comuni di Pomarico, Garaguso, Salandra, Craco e Calciano della provincia di Matera ed i comuni di Albano di Lucania, Montemilone, Viaggiano, Sant'Arcangelo, Lavello e Marsicovetere della provincia di Potenza tra i territori delimitati con il richiamato decreto del 4 agosto 2011, per i danni alle strutture aziendali;

Dato atto alla regione Basilicata di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta integrativa di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004 e s.m.i.;

Ritenuto di accogliere la richiesta integrativa;

Decreta:

La dichiarazione di eccezionalità delle piogge alluvionali dal 18 febbraio al 1° marzo 2011, di cui al decreto 4 agosto 2011 richiamato nelle premesse, è estesa ai comuni di Pomarico, Garaguso, Salandra, Craco e Calciano della provincia di Matera ed i comuni di Albano di Lucania, Montemilone, Viaggiano, Sant'Arcangelo, Lavello e Marsicovetere della provincia di Potenza, ai fini dell'applicazione delle provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2012

Il Ministro: CATANIA

12A05226

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 20 aprile 2012.

Riconoscimento, al sig. Angelo Avaro, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania" e in particolare l'art. 5 commi 2 e 3 lettera *c)*;

Vista la domanda presentata dal signor Angelo Avaro, cittadino italiano, che chiede il riconoscimento di qualifica professionale estera ai fini dell'esercizio dell'attività di acconciatore;

Visti i titoli di qualifica denominati "VTCT level 3 NVQ in Hairdressing", (codice 500/7389/8) e "VTCT level 3 NVQ in Barbering" (codice 500/7386/2) rilasciati in data 7 marzo 2011 dall'ente britannico VTCT con sede a Eastleigh (UK) e conseguiti presso il centro New Way Hair's School s.n.c. in Busca (CN);

Visti i chiarimenti forniti dal Coordinatore Nazionale Britannico in merito alle procedure di rilascio di detti titoli;

Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di formazione regolamentata ai sensi dell'allegato III della Direttiva 2005/36/CE come richiamato dall'art. 21 comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenendo che nell'ambito della professione di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante "Disciplina dell'attività di acconciatore" rientrino le attività riferite ad entrambi i titoli di formazione sopra citati;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 13 dicembre 2011 che ha ritenuto titoli analoghi a quelli prodotti dall'istante idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Considerato che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi "per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto" non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza di servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Al signor Angelo Avaro, cittadino italiano, nato a Carmagnola (Torino) in data 8 maggio 1985, sono riconosciute le qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. n. 174/2005 e del d.lgs. n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 20 aprile 2012

Il direttore generale: VECCHIO

12A05233

DECRETO 20 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Olguta Corina Josan, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania" e in particolare l'art. 5 commi 2 e 3 lettera *c)*;

Vista la domanda presentata dalla signora Olguta Corina Josan, cittadina romena, che chiede il riconoscimento di qualifica professionale estera ai fini dell'esercizio dell'attività di acconciatore;

Visti i titoli di qualifica denominati "VTCT level 3 NVQ in Hairdressing", (codice 500/7389/8) e "VTCT level 3 NVQ in Barbering" (codice 500/7386/2) rilasciati in data 1° giugno 2011 dall'ente britannico VTCT con sede a Eastleigh (UK) e conseguiti presso il centro CEMAR s.n.c. in Frosinone (FR);

Visti i chiarimenti forniti dal Coordinatore Nazionale Britannico in merito alle procedure di rilascio di detti titoli;

Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di formazione regolamentata ai sensi dell'allegato III della Direttiva 2005/36/CE come richiamato dall'art. 21 comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenendo che nell'ambito della professione di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante "Disciplina dell'attività di acconciatore" rientrino le attività riferite ad entrambi i titoli di formazione sopra citati;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 13 dicembre 2011 che ha ritenuto titoli analoghi a quelli prodotti dall'istante idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Considerato che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi "per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto" non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza di servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla signora Olguta Corina Josan, cittadina romena, nata a Isaccea – Romania in data 9 dicembre 1983, sono riconosciute le qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. n. 174/2005 e del d.lgs. n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 20 aprile 2012

Il direttore generale: VECCHIO

12A05234

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 3 maggio 2012.

Definizione dei contenuti minimi del contratto di assicurazione sulla vita, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con legge 24 marzo 2012, n. 27. (Regolamento n. 40).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni recante il codice delle assicurazioni ed in particolare l'art. 5, comma 2, in base al quale l'ISVAP adotta ogni regolamento necessario per la correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati e l'art. 183 in materia di regole di comportamento delle imprese e degli intermediari di assicurazione;

Visto il regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 e successive modificazioni ed integrazioni concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa;

Visto il regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, concernente la disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi, di cui al titolo XIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Visto l'art. 28, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con legge 24 marzo 2012, n. 27, il quale prevede, ferme restando le disposizioni dell'art. 183 del codice delle assicurazioni e delle relative disposizioni attuative emanate dall'ISVAP in materia di conflitto di interesse degli intermediari assicurativi, che le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, se condizionano l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita, sono tenuti a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi ad essi non riconducibili e che il cliente è comunque libero di scegliere sul mercato la polizza sulla vita più conveniente che la banca è obbligata ad accettare senza variare le condizioni offerte per l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo;

Visto l'art. 28, comma 2, del citato decreto-legge, il quale prevede che entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso l'ISVAP definisce i contenuti minimi del contratto di assicurazione di cui all'art. 28, comma 1;

Ritenuta la necessità di fissare altresì termini e modalità per la presentazione dei preventivi previsti dall'art. 28, comma 1, del citato decreto-legge al fine di rendere facilmente comparabili le offerte e consentire al cliente una più agevole ricerca sul mercato della polizza vita più conveniente;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Contenuti minimi del contratto di assicurazione sulla vita

1. Il contratto di assicurazione sulla vita di cui all'art. 28, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con legge 24 marzo 2012, n. 27 soddisfa i seguenti contenuti minimi:

a) forma assicurativa: temporanea per il caso di morte a capitale decrescente nei casi in cui il rimborso del mutuo immobiliare o del credito al consumo segua un piano di ammortamento, oppure a capitale costante nei casi in cui il rimborso del credito al consumo non segua un piano di ammortamento predefinito;

b) prestazioni assicurative: pagamento, al verificarsi del decesso dell'assicurato prima della scadenza del contratto, di un capitale assicurato pari o in linea rispetto al debito residuo del mutuo immobiliare o del credito al consumo. Facoltà dell'impresa di corrispondere le eventuali rate del mutuo immobiliare o del credito al consumo in scadenza nel periodo che intercorre tra la comunicazione all'impresa del decesso dell'assicurato e la liquidazione del capitale assicurato, con successivo conguaglio all'atto della liquidazione del capitale assicurato;

c) limitazioni della prestazione: copertura del rischio di morte qualunque ne sia la causa, senza limiti territoriali. Esclusione dalla garanzia del solo decesso causato da dolo del contraente, dell'assicurato o dei beneficiari e, salvo patto contrario, del decesso per suicidio avvenuto nei primi due anni dall'entrata in vigore del contratto di assicurazione, ovvero del decesso dovuto a rischi catastrofali;

d) durata del contratto: pari alla durata del mutuo immobiliare o del credito al consumo;

e) periodicità del pagamento del premio: pagamento di un premio unico anticipato o di un premio annuo, con possibilità di rateazione ed indicazione dei relativi costi;

f) costi gravanti sul premio: indicazione dell'ammontare dei costi che nel corso della durata contrattuale sono sostenuti dal cliente, con evidenza dell'importo percepito dall'intermediario;

g) modalità di verifica dello stato di salute del cliente: indicazione dei casi in cui è richiesta la visita medica, con i relativi costi a carico dell'impresa e/o del cliente, e dei casi in cui l'accertamento dello stato di salute dell'assicurato può avvenire tramite compilazione del questionario anamnestico;

h) periodo di «carenza»: esclusione della carenza in caso di visita medica; negli altri casi, carenza non superiore a 90 giorni dalla decorrenza della copertura assicurativa. Pagamento integrale della prestazione in caso di decesso durante la carenza dovuto ad infortunio, malattia infettiva acuta o shock anafilattico;

i) beneficiari o vincolatari: i beneficiari o i vincolatari indicati dal cliente. La banca o l'intermediario finanziario possono essere designati come beneficiari o vincolatari delle prestazioni assicurative solo qualora il contratto di assicurazione non sia intermediato dalla banca o dall'intermediario finanziario stesso o da soggetti ad essi legati da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo;

j) modalità di denuncia del decesso: indicazione della modalità di denuncia del decesso dell'assicurato e della documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione del capitale;

k) tempi di liquidazione del capitale assicurato: indicazione dei tempi, con un massimo di 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa;

l) estinzione anticipata del mutuo immobiliare o del credito al consumo: nel caso di pagamento di un premio unico, indicazione dell'obbligo per l'impresa, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta estinzione anticipata del mutuo immobiliare o del credito al consumo, di restituzione al cliente della parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria della polizza, secondo le modalità previste dal regolamento ISVAP n. 35/2010. Su richiesta del cliente, la polizza può proseguire fino alla scadenza contrattuale anche a favore di un nuovo beneficiario eventualmente designato;

m) trasferimento del mutuo immobiliare: nel caso di pagamento di un premio unico, indicazione dell'obbligo per l'impresa, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di trasferimento del mutuo immobiliare, di restituzione al cliente della parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria della polizza, secondo le modalità previste dal regolamento ISVAP n. 35/2010. Su richiesta del cliente, la polizza può proseguire fino alla scadenza contrattuale anche a favore di un nuovo beneficiario eventualmente designato;

n) diritto di recesso: indicazione della facoltà per il cliente di recedere dal contratto di assicurazione entro un termine non inferiore a 30 giorni dalla data in cui il contratto è concluso, con diritto alla restituzione del premio corrisposto al netto della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto e delle spese sostenute per l'emissione del contratto;

o) comunicazioni al cliente in corso di contratto: indicazione dell'obbligo per l'impresa di inviare al cliente, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare ovvero da ogni ricorrenza annuale, una comunicazione che contiene informazioni sull'ammontare del capitale assicurato, gli eventuali premi in scadenza ovvero in arretrato, con un'avvertenza sugli effetti derivanti dal mancato pagamento, e il nominativo del/dei beneficiario/beneficiari o del/dei vincolatario/vincolatari.

2. I contenuti minimi di cui al comma 1 rappresentano l'offerta contrattuale di base e sono strumentali al confronto tra i diversi preventivi sottoposti al cliente. Possono essere pattuite tra le parti condizioni di assicurazione di maggior favore per il cliente.

Art. 2.

Informativa al cliente

1. Qualora le banche e gli intermediari finanziari condizionino l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita forniscono al cliente, all'avvio delle trattative per la concessione del mutuo immobiliare o del credito al consumo, informativa scritta sui contenuti minimi del contratto di assicurazione sulla vita previsti all'art. 1, informandolo che può ricercare sul mercato, entro un periodo non inferiore a 10 giorni lavorativi dalla consegna del preventivo di cui al comma 2, un contratto di assicurazione sulla vita che soddisfi i predetti contenuti, ovvero preveda condizioni di maggiore favore per il cliente stesso, e che tale contratto sarà accettato dalla banca o dall'intermediario finanziario senza variare le condizioni offerte per l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo.

2. I preventivi relativi al contratto di assicurazione sulla vita che le banche, gli intermediari finanziari e gli altri intermediari assicurativi sono tenuti a sottoporre al cliente sono redatti secondo il fac-simile di cui all'allegato 1 al presente regolamento.

Art. 3.

Preventivi on line e informativa sui siti internet

1. Le imprese di assicurazione che commercializzano i prodotti vita di cui al presente regolamento forniscono sul proprio sito internet il servizio gratuito di rilascio del preventivo personalizzato sulla base dei parametri di cui all'allegato 1.

2. Le imprese di assicurazione comunicano all'ISVAP, non appena disposta la commercializzazione del prodotto vita, la denominazione commerciale del prodotto, secondo le istruzioni di cui all'allegato 2.

3. Sul sito internet dell'ISVAP è pubblicato l'elenco delle imprese di assicurazione che commercializzano i prodotti con l'indicazione della denominazione commerciale dei prodotti.

Art. 4.

Pubblicazione

1. Il presente regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'ISVAP.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2012.

2. Le imprese si adeguano alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, entro il 1° settembre 2012.

Roma, 3 maggio 2012

Il Presidente: GIANNINI

Allegato 1

Il cliente può presentare, entro ..... giorni lavorativi*, un'altra polizza vita che soddisfi i contenuti minimi fissati dall'ISVAP e comunicati per iscritto dalla banca (o dall'intermediario finanziario) o che preveda condizioni di maggior favore per il cliente. La banca (o l'intermediario finanziario) è obbligata ad accettare la polizza vita presentata dal cliente senza variare le condizioni offerte per l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo.**

PREVENTIVO POLIZZA VITA LEGATA A MUTUO IMMOBILIARE O A CREDITO AL CONSUMO	
Impresa di assicurazione	Alpha
Denominazione commerciale del contratto di assicurazione	xxx
Nome banca o intermediario finanziario che eroga il finanziamento	Beta
DATI DELL'ASSICURATO	
Nome e Cognome	Mario Rossi
Data di nascita	01/01/1972
Età alla richiesta del preventivo	40 anni
Sesso	M
CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE	
Tipo di contratto	Temporanea caso morte a capitale decrescente
Capitale assicurato iniziale da corrispondere in caso di decesso	200.000 euro
Durata del contratto di assicurazione	10 anni
Decorrenza del contratto di assicurazione	01/05/2012
Opzione: pagamento delle rate del debito in scadenza tra la data del decesso e la liquidazione del capitale	prevista
Scadenza del contratto di assicurazione	01/05/2022
Beneficiari	moglie: Ada Rossi
Visita medica	non richiesta
Importo costi visita medica a carico di: indicare se impresa o assicurato	nessuno
Periodo di carenza***	non previsto
Termine per il diritto di recesso dell'assicurato	60 giorni
PREMIO E COSTI	
premio unico da versare alla stipula del contratto:	**....... Euro**
di cui costi applicati	.... Euro
premio annuo costante da versare per 10 anni:	**....... Euro**
di cui costi applicati su ciascun premio annuo	.... Euro
rateazione del premio annuo (indicare periodicità)	mensile
premio rateizzato	**....... Euro**
di cui spese periodiche per la rateizzazione	.... Euro

* Il periodo non può essere inferiore a 10 giorni lavorativi

** Indicazione da riportare nei preventivi rilasciati dalla banche e dagli intermediari finanziari erogatori del mutuo immobiliare o del credito al consumo.

***carenza: periodo iniziale del contratto in cui la copertura ha un effetto limitato

Allegato 2

REGOLAMENTO N.40: Istruzioni per la comunicazione ai fini della pubblicazione sul sito dell'Autorità

Ai fini della pubblicazione sul sito dell'Isvap, l'impresa deve comunicare all'Isvap le seguenti informazioni:

- Denominazione commerciale del prodotto;
- Url del sito internet dell'impresa relativo alla pagina contenente le informazioni contrattuali del prodotto e il servizio *on line* di rilascio di preventivo personalizzato.

Contestualmente alla commercializzazione del prodotto, deve essere inviata una mail all'indirizzo *regolamentopolizzemutui@isvap.it* corredata delle informazioni di cui sopra e da un oggetto così composto:
info pubblicazione prodotto - Codice Isvap dell'impresa - Denominazione dell'impresa

03-05-2012

12A05359

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

DECRETO 27 marzo 2012.

Scioglimento della «Lara cooperativa sociale», in Lana e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE
ALL'INNOVAZIONE, INFORMATICA, LAVORO, COOPERATIVE E FINANZE

(*Omissis*)

Decreta:

1) di disporre, (*omissis*) lo scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa sociale «Lara coop. soc.», con sede a Lana, via Anger, 6 (C.F. 02622990212) ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, senza nomina del commissario liquidatore.

2) Avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso l'autorità giudiziaria competente dalla data di pubblicazione.

3) Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed anche nel Bollettino Ufficiale delle Regione.

4) Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, può essere fatta da eventuali creditori o altri interessati, richiesta motivata di nomina del commissario liquidatore all'Ufficio provinciale per lo sviluppo della cooperazione.

Bolzano, 27 marzo 2012

L'Assessore: BIZZO

12A05357

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Botox».

Estratto Determinazione V&A./431 del 2 aprile 2012

Specialità medicinale: BOTOX

Titolare AIC: Allergan Pharmaceuticals Ireland

N. procedura mutuo riconoscimento: IE/H/0113/003/II/067

Tipo di modifica: Richiesta rettifica determinazione V&A.PC/II/111 del 30 gennaio 2012.

Visti gli atti di ufficio all'estratto della determinazione V&A.PC/II/111 del 30 gennaio 2012, sono apportate le seguenti modifiche:

ove riportato:

IE/H/0113/003/II/067

leggasi:

IE/H/0113/001/II/067

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A05304

MINISTERO DELL'INTERNO

Soppressione della Parrocchia di San Bernardino, in Trento

Con decreto del Ministro dell'interno in data 16 aprile 2012, viene soppressa la Parrocchia di San Bernardino, con sede in Trento.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

12A05306

Accertamento del fine prevalente di culto della Confraternita del SS.mo Sacramento in Collestrada, in Perugia.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 16 aprile 2012, viene accertato il fine prevalente di culto della Confraternita del SS.mo Sacramento in Collestrada, con sede in Perugia fraz. Collestrada.

12A05307

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Elenco dei notai dispensandi per limite di età per il secondo quadrimestre 2012

Con decreti direttoriali del 18 aprile 2012, vistati dall'Ufficio Centrale del Bilancio in data 7 maggio 2012, sono stati dispensati i seguenti notai nati nel secondo quadrimestre dell'anno 1937:

il notaio ABBRUZZESE Elio Ernesto, nato a Sant'Andrea di Conza (AV) il 2.6.1937, residente nel Comune di Roma (distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 2.6.2012.

il notaio BARASSI Lodovico Antonio, nato a Milano il 24.7.1937, residente nel Comune di Brugherio (distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza, Varese), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 24.7.2012.

il notaio BARRACCO Giovanni, nato a Mazara del Vallo (TP) il 10.5.1937, residente nel Comune di Mazara del Vallo (distretti notarili riuniti di Trapani e Marsala), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 10.5.2012.

il notaio CARDARELLI Sergio, nato a Napoli il 2.6.1937, residente nel Comune di Camposampiero (distretto notarile di Padova), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 2.6.2012.

il notaio FAEDDA Mario, nato a Ittiri (SS) il 24.5.1937, residente nel Comune di Sassari (distretti notarili riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 24.5.2012.

il notaio GIANGRASSO Sigismundo, nato a Nicosia (EN) il 21.8.1937, residente nel Comune di Barletta (distretto notarile di Trani), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 21.8.2012.

il notaio GUARINO Gennaro, nato a Fontanarosa (AV) il 12.7.1937, residente nel Comune di Novara (distretti notarili riuniti di Novara, Vercelli e Casale Monferrato), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 12.7.2012.

il notaio IANNELLO Pasquale Gregorio Francesco nato a Catania il 17.5.1937, residente nel Comune di Milano (distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 17.5.2012.

il notaio MASTELLI Mario Ugo, nato a Ficarolo (RO) il 13.8.1937, residente nel Comune di Soave (distretto notarile di Verona), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 13.8.2012.

il notaio NARCISO Ernesto, nato ad Acerra (NA) il 26.5.1937, residente nel Comune di Terracina (distretto notarile di Latina), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 26.5.2012.

il notaio PALLARA Antonio Giuseppe, nato a Monteroni di Lecce (LE) il 2.7.1937, residente nel Comune di Tricase (distretto notarile di Lecce), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 2.7.2012.

il notaio PUTZOLU Roberto, nato a Rodi (Grecia) il 25.5.1937, residente nel Comune di Cagliari (distretti notarili riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 25.5.2012.

il notaio FAENZA Tommaso, nato a Serracapriola (FG) il 19.5.1937, residente nel Comune di San Benedetto del Tronto (distretti notarili riuniti di Ascoli Piceno e Fermo), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 19.5.2012.

il notaio GIULIANI Gianfranco nato a Valmontone (Roma) il 25.6.1937, residente nel Comune di Olbia (distretti notarili riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 25.6.2012.

il notaio VESCI Maria Emanuela, nata a Roma il 21.7.1937, residente nel Comune di Roma (distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 21.7.2012.

12A05412

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-108) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00